

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **262/2014** (ECLI:IT:COST:2014:262)

Giudizio: **GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI**

Presidente: **NAPOLITANO** - Redattore: **CARTABIA**

Camera di Consiglio del **05/11/2014**; Decisione del **05/11/2014**

Deposito del **20/11/2014**; Pubblicazione in G. U. **26/11/2014**

Norme impugnate: Sentenza n. 190 del 23 giugno - 4 luglio 2014

Massime: **38175**

Atti decisi: **ric. 90/2013**

Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce: 2014/190

ORDINANZA N. 262

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo Maria NAPOLITANO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 190 del 23 giugno-4 luglio 2014.

Udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Considerato che nella motivazione della sentenza n. 190 del 2014 (punto 3.1. del «Considerato in diritto») è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto l'art. 21, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto l'unità previsionale di base alla quale fa riferimento la disposizione impugnata non risulterebbe indicata nella tabella A allegata alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 - Legge finanziaria 2013);

che, per mero errore materiale, tale dichiarazione di inammissibilità non è stata inserita altresì nel dispositivo della medesima sentenza n. 190 del 2014;

ravvisata la necessità di correggere l'anzidetto errore materiale.

Visto l'art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 190 del 2014 sia corretto il seguente errore materiale:

– nel dispositivo, dopo il punto 2), è inserito il seguente:

«3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;».

– conseguentemente, nel medesimo dispositivo, il precedente punto 3) leggesi punto 4).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.